



Articolo 1 – DENOMINAZIONE

È costituita nel rispetto degli articoli 36 e seguenti del codice civile l'**ASSOCIAZIONE MY MIND MY INVESTMENT - PROFESSIONISTI ESPERTI NELLA GESTIONE DELL'APPROCCIO E DEL COMPORTAMENTO DEGLI INVESTITORI**, denominata in seguito "Associazione".

Articolo 2 – SEDE E DURATA

L'Associazione ha sede legale in Milano (cap 20121), Via Bagutta 13 e sede operativa in Rimini (cap 47923), Via Nuova Circonvallazione 57/b.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione si riserva di attivare altre sedi periferiche nel territorio nazionale e/o rappresentanze in ambito internazionale, aventi le stesse finalità associative.

Articolo 3 – SCOPI

L'Associazione è senza fini di lucro. Gli eventuali utili dell'Associazione non possono essere ripartiti e devono essere interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo dello scopo dell'attività associativa.

È a base democratica e partecipativa, apolitica e aconfessionale ed ha lo scopo di difendere, promuovere e diffondere la figura del Professionista esperto nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori e i criteri della Finanza Comportamentale.

Il Professionista esperto nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori è il libero professionista che svolge un servizio di supporto agli investitori mediante un'attività di assistenza e formazione utile nella fase di progettazione di un'operazione di investimento, escludendo in modo assoluto qualsiasi forma di raccomandazione personalizzata.

I principi della professionalità, dell'indipendenza e dell'assoluta assenza di conflitti di interesse sono fondamentali ed irrinunciabili nello svolgimento dell'attività del Professionista esperto nella gestione dell'approccio e del comportamento degli investitori.

Il tutto nei limiti di legge e con espressa esclusione delle attività il cui svolgimento non è ammesso dall'ordinamento giuridico in forma di associazione, delle attività riservate esclusivamente agli iscritti ad Albi e Collegi Professionali e quindi con espressa esclusione delle attività disciplinate dal Testo Unico Bancario (decreto legislativo n. 385/1993) e dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998).

Articolo 4 – OGGETTO

L'Associazione ha per oggetto:

- 1) fornire l'assistenza tecnica, scientifica, culturale per attività o programmi operativi di gestione relativi allo scopo sociale;
- 2) tenere corsi d'aggiornamento culturale e professionale gratuiti e/o a pagamento afferenti lo scopo sociale;
- 3) provvedere all'acquisto, all'edizione e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi e materiale vario di interesse culturale e professionale a beneficio degli Associati e di tutti gli interessati, il tutto nel rispetto delle norme di legge;



- 4) svolgere manifestazioni, convegni e dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi istituzionali;
- 5) stipulare convenzioni con enti o società pubblici e privati per le attività sociali nonché per la gestione dei corsi e seminari e la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- 6) favorire la nascita di enti e gruppi che si propongono scopi analoghi al proprio anche per singoli settori di intervento, favorendo la loro attività collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti;
- 7) promuovere e/o curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi d'ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie.

Articolo 5 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 6 – ASSOCIATI

L'adesione all'Associazione ha carattere volontario.

Ad eccezione dei Soci Fondatori, possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione e credo politico, che siano iscritte nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

I candidati che intendono associarsi sono tenuti ad accettare gli articoli del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento Interno, ed a condividere gli scopi dell'Associazione, impegnandosi al loro raggiungimento.

Il candidato che intende associarsi all'Associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo ed inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa alla presentazione domanda di iscrizione (in dodicesimi, escluso il mese di presentazione, fino al 31/12), o entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza, in caso di rinnovo. Le quote di iscrizione annue sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile, anche per causa di morte, e non è rivalutabile.

Gli Associati si dividono nelle seguenti categorie:

- **Associati Fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di Associati ha carattere di perpetuità ed è soggetta solo al pagamento della quota sociale annuale;
- **Associati Effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto, successivamente alla costituzione dell'Associazione, la qualifica di Associato dal Consiglio Direttivo.
- **Associati Onorari** che sono tali "honoris causa" sulla base di valutazioni effettuate dal Consiglio Direttivo che ne delibera l'ammissione all'unanimità. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutti gli Associati, ad esclusione degli Associati Onorari, sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale per essere iscritti nel libro degli Associati.



Gli Associati che non avranno presentato le loro dimissioni, ai sensi e nei termini dell'art. 8, saranno considerati Associati anche per l'anno successivo, con obbligo di versamento della quota annuale di Associazione.

La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità. Le cause di morosità e indegnità sono sancite dal Consiglio Direttivo. Le attività svolte dagli Associati in favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Associati.

Articolo 7 – DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità dichiarate.

Il comportamento dell'Associato verso gli altri aderenti, ed all'esterno dell'Associazione, deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.

Gli Associati Effettivi devono obbligatoriamente avere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

Tutti gli Associati, ad esclusione degli Associati Fondatori e degli Associati Onorari, sono tenuti a partecipare al Corso Base promosso dall'Associazione (nell'anno di prima iscrizione) e ad almeno un Corso di Aggiornamento annuale (negli anni successivi al primo), sempre promosso dall'Associazione.

Articolo 8 – RECESSO E/O ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare almeno due mesi prima della scadenza annuale, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione:

- per morosità;
- per inadempienza ai doveri previsti dall'art. 7;
- Per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata al medesimo, insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione che sono inappellabili.

Articolo 9 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori (facoltativo);
- I Probiviri (facoltativo);
- Il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sociali vengono assunte a titolo gratuito, salvo diversa disposizione dell'Assemblea.



Articolo 10 – L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea degli Associati, costituita dagli Associati Fondatori e dagli Associati Effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione e attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo PEC (Posta elettronica certificata), almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente stesso o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente oppure da un delegato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può inoltre essere convocata:

- a) Quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
- b) Quando lo richiede almeno la maggioranza degli Associati Effettivi.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede dove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere Straordinaria o Ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello Statuto o per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se è presente almeno la maggioranza degli iscritti all'Associazione con diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno ma in orario diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le fasi dell'Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, possono essere svolte con l'ausilio di materiali, procedure ed ausili tecnologici, tramite internet ed il web secondo quanto appositamente previsto dal Regolamento interno.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Elege il Consiglio Direttivo;
- b) Propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- c) Approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) Nomina il Collegio dei Revisori, se necessario.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese.

Ogni Associato ha diritto di esprimere un solo voto e può ricevere fino ad un massimo di una delega dagli Associati aventi diritto al voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario nominato dall'Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è trascritto su apposito registro, conservato con cura dal Presidente nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole sia della maggioranza degli Associati Fondatori e sia il voto favorevole della maggioranza degli Associati Effettivi. In seconda convocazione con il voto favorevole sia della maggioranza degli Associati Fondatori e sia il voto favorevole della maggioranza degli Associati Effettivi presenti in Assemblea.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti tutti gli Associati Fondatori e tutti gli Associati Effettivi iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.



Articolo 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, che resta in carica cinque anni. Il numero è deciso dall'assemblea ordinaria.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Associati Fondatori o Associati Effettivi in regola con quanto previsto dall'art. 7.

In fase costitutiva il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati Fondatori; successivamente alla fase costitutiva, il Consiglio Direttivo dovrà essere composto almeno per la metà, da soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo, in caso di venuta meno di uno o più dei suoi componenti, ha facoltà di cooptare altri membri in loro sostituzione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso, almeno 10 giorni prima della riunione, attraverso l'invio di una e-mail all'indirizzo PEC dei consiglieri.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo può avvenire anche per via telematica e non sono ammesse deleghe o sostituzioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- 1) Compie tutti gli atti inerenti alla sua funzione;
- 2) Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività svolte dell'Associazione;
- 3) Propone all'Assemblea la quota sociale di iscrizione annuale;
- 4) Redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo, quello preventivo ed il rendiconto economico;
- 5) Ammette i nuovi Associati;
- 6) Esclude gli Associati in maniera motivata in modo inappellabile
- 7) Nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- 8) Nomina il Comitato Scientifico e il suo Presidente;
- 9) Predispose e modifica l'eventuale Regolamento Interno;
- 10) Ha facoltà di nominare persone, anche non associate, per lo svolgimento di singoli incarichi, fissandone modalità operative, durata ed eventuale compenso.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche per via telematica o tramite procedure web, periodicamente, e comunque non meno di una volta al trimestre solare.

Articolo 12 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.



Convoca l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie sia straordinarie.

In caso di assenza del Presidente le sue funzioni saranno eseguite dal Vice Presidente.

Articolo 13 – IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico, se nominato, è composto da un minimo di tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che nomina anche il Presidente.

Il Comitato scientifico si configura come struttura tecnico – scientifica a supporto dell'attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico opera in coordinamento con il Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

- I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:
- dalle quote versate dagli Associati nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da iniziative o attività non in contrasto con gli scopi sociali;
- da sponsorizzazioni.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione, contributo o sponsorizzazione, che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Articolo 15 – BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale Ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 (trenta) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede almeno 20 (venti) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni Associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea Generale con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato con le stesse modalità previste per quello consuntivo.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti durante la vita dell'Associazione.

Articolo 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia nonché in eventuali Regolamenti Interni.